



Seduta del

19 novembre 2021

Comunicato il

22 novembre 2021

Protocollo n.

985/2021

Obbligo di indossare la mascherina a partire dalla terza classe elementare fino al grado secondario I compreso nelle regioni fortemente colpite o in parte fortemente colpite dalla pandemia di COVID-19 nonché raccomandazione generale di indossare la mascherina nel grado secondario II dal 23 novembre 2021 al 24 dicembre 2021.

1. Negli ultimi giorni il numero di casi è aumentato considerevolmente in tutta Europa. Anche la Svizzera non fa eccezione. Attualmente (stato 18 novembre 2021) nei Grigioni 1'351 persone si trovano in isolamento e sette persone sono ricoverate in terapia intensiva (di cui quattro sottoposte a respirazione artificiale). La media su 7 giorni è passata da 11 casi al giorno il 12 ottobre 2021 a 73 casi al giorno il 12 novembre 2021. Attualmente vengono segnalati oltre 200 casi al giorno. A essere colpite sono soprattutto le fasce più giovani della popolazione (0 – 19 anni, circa il 33 %). Questo forte accumulo di casi comporta un corrispondente aumento del carico nelle scuole, in particolare nelle scuole elementari. Se nella settimana 43 venivano ancora segnalati 33 pool di classe positivi e 25 persone singole positive, nella settimana 45 questo valore è salito a 93 pool di classe positivi e a 122 persone singole positive. In previsione, per la settimana 46 sono da attendersi circa 150 pool di classe positivi e circa 200 persone singole positive. A tale riguardo risultano importanti differenze regionali. Mentre nelle regioni Landquart, Plessur e Imboden, nella media delle ultime due settimane risultano interessate tra le 30 e le 50 classi scolastiche, nelle regioni Engadina Alta e Bassa, Bregaglia e Bernina le classi interessate sono da nessuna fino a due. Le regioni Surselva, Moesa, Prettigovia e Viamala sono solo in parte fortemente colpite. Rispetto al virus originario, la variante Delta del coronavirus si ca-

ratterizza per una trasmissione molto più rapida e un decorso più grave. In considerazione del forte aumento del numero di casi nelle scuole e del rischio di diffusione ad altre cerchie della popolazione a ciò associato, sono opportune misure corrispondenti. A questo proposito risultano indicati da un lato la chiusura delle scuole oppure provvedimenti più lievi, come l'estensione mirata dell'obbligo di indossare la mascherina.

2. Allo stato odierno, l'Ufficio dell'igiene pubblica dispone l'obbligo di indossare la mascherina in singole classi scolastiche in presenza di un pool di classe positivo. Tale obbligo rimane in essere finché l'intera classe risulta negativa al test. La quarantena o l'insegnamento a distanza per intere classi vengono disposti solo in presenza di più di quattro casi positivi. Secondo questo modo di procedere, attualmente si troverebbero in quarantena oltre 50 classi, con tendenza all'aumento. Le numerose assenze di allievi e insegnanti rappresentano un carico enorme per le scuole e i loro direttori. Al fine di evitare il più possibile la chiusura di scuole e per mantenere l'insegnamento in presenza, tenuto conto della situazione tesa l'estensione dell'obbligo di indossare la mascherina rappresenta la misura più lieve. Con sentenza del 21 settembre 2021 (V 21 2), il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha tutelato il decreto del Governo del 9 febbraio 2021 (protocollo n. 118/2021). Il Tribunale ha dovuto giudicare l'ammissibilità dell'estensione dell'obbligo di indossare la mascherina agli allievi della quinta e della sesta classe elementare disposta dal Governo. I provvedimenti menzionati non rappresentavano quindi un intervento inammissibile nei diritti fondamentali ed erano proporzionati. In considerazione del fatto che allora, in confronto a oggi, la situazione era più stabile e in considerazione della minore importanza delle scuole in relazione alla dinamica dei contagi prima delle vaccinazioni, a seguito della situazione epidemiologica il Governo ritiene senz'altro proporzionata un'estensione dell'obbligo di indossare la mascherina agli allievi a partire dalla terza classe elementare nelle regioni fortemente colpite o in parte fortemente colpite.
3. A seguito della situazione attuale e per mantenere il più possibile l'insegnamento in presenza, nelle regioni fortemente colpite o in parte fortemente colpite deve essere disposto un obbligo di indossare la mascherina per tutte le persone che si

trovano nell'area scolastica delle scuole dell'obbligo pubbliche e private, fatta eccezione per il primo ciclo (dalla scuola dell'infanzia fino alla seconda classe elementare compresa). Le lezioni negli ambiti sport, musica, canto e teatro negli spazi chiusi devono essere svolte secondo un concetto adeguato (1,5 m di distanza oppure obbligo della mascherina). All'aperto la mascherina può essere tolta se può essere rispettata la distanza di 1,5 m. Il provvedimento vale anche per i settori abitativi di strutture per l'istruzione scolastica speciale. Tramite i medici della struttura e in accordo con il medico cantonale, le strutture per l'istruzione scolastica speciale possono stabilire eccezioni motivate a tale obbligo di indossare la mascherina. Per le persone che sono in grado di provare di non poter indossare mascherine per ragioni particolari, segnatamente di carattere medico, occorre adottare altri provvedimenti idonei per evitare un contagio. Sono escluse dall'obbligo di indossare la mascherina le attività sportive in seno ad associazioni praticate negli impianti sportivi delle scuole.

4. Il Cantone raccomanda agli istituti di formazione del grado secondario II (scuole professionali, centri dei corsi interaziendali, scuole d'arti e mestieri, formazioni transitorie, scuole medie superiori nonché centri abitativi e mense) nel Cantone dei Grigioni di introdurre un obbligo di indossare la mascherina negli spazi chiusi dell'area scolastica. Il Cantone raccomanda inoltre che le lezioni negli ambiti sport, musica, canto e teatro negli spazi chiusi vengano svolte secondo un concetto adeguato (1,5 m di distanza oppure obbligo della mascherina). La competenza e la responsabilità per l'introduzione di un obbligo di indossare la mascherina spettano alla direzione dell'istituto di formazione o dei centri abitativi e delle mense. I piani di protezione devono essere adeguati di conseguenza. All'interno dei servizi di ristorazione degli istituti di formazione (ad es. mense, caffetterie) vigono i rispettivi piani di protezione; per gli ospiti esterni vigono in aggiunta le direttive applicabili al settore della ristorazione. Queste raccomandazioni valgono anche per il liceo inferiore. Sono escluse dalla raccomandazione di indossare la mascherina le attività sportive in seno ad associazioni praticate negli impianti sportivi delle scuole.

5. È previsto che i provvedimenti di protezione dai contagi valgano provvisoriamente fino al 24 dicembre 2021. A fine dicembre la situazione sarà rivalutata e si deciderà in merito all'ulteriore procedura.
6. Conformemente all'art. 6 cpv. 2 lett. b della legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (legge sanitaria, CSC 500.000) la polizia sanitaria locale compete ai comuni. Di conseguenza spetta a questi ultimi controllare in loco il rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina.
7. In virtù dell'art. 83 cpv. 1 lett. j della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (LEp; RS 818.101), chiunque si oppone intenzionalmente a provvedimenti presi nei confronti della popolazione è punito con la multa. Se l'atto viene commesso per negligenza, l'autore può essere punito con la multa fino a 5 000 franchi (cpv. 2).
8. In base all'art. 35 dell'ordinanza relativa alla legge sanitaria (OLSan; CSC 500.010), l'Ufficio dell'igiene pubblica esegue i compiti attribuiti al Cantone dalla legislazione federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano. In considerazione della portata politica è opportuno che sia il Governo a disporre i provvedimenti necessari a tutela della salute della popolazione.

Sulla base delle precedenti argomentazioni, su proposta dell'Ufficio dell'igiene pubblica nonché del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità e in accordo con il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente

il Governo decreta:

1. Il Governo prende atto dell'evoluzione della situazione in relazione alla pandemia di COVID-19.
2. A partire dalle ore 06:00 di martedì 23 novembre 2021, fino alle ore 24:00 del 24 dicembre 2021, nel Cantone dei Grigioni valgono i seguenti provvedimenti:

- 2.1 Nelle regioni fortemente colpite e in parte fortemente colpite Landquart, Plessur, Imboden, Surselva, Moesa, Prettigovia e Viamala, sull'area scolastica delle scuole pubbliche e private (scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole secondarie e di avviamento pratico nonché strutture per l'istruzione scolastica speciale) vige l'obbligo di indossare la mascherina per tutte le persone, fatta eccezione:
- a) per gli allievi del primo ciclo (dalla scuola dell'infanzia fino alla seconda classe elementare inclusa);
 - b) all'aperto la mascherina può essere tolta se può essere rispettata la distanza di 1,5 m;
 - c) le lezioni negli ambiti sport, musica, canto e teatro negli spazi chiusi devono essere svolte secondo un concetto adeguato (1,5 m di distanza oppure obbligo della mascherina);
 - d) attività sportive in seno ad associazioni praticate negli impianti sportivi delle scuole;
 - e) per le persone che sono in grado di provare di non poter indossare mascherine per ragioni particolari, segnatamente di carattere medico, occorre adottare altri provvedimenti idonei per evitare un contagio;
 - f) tramite i medici della struttura e in accordo con il medico cantonale, le strutture per l'istruzione scolastica speciale possono definire eccezioni motivate all'obbligo di indossare la mascherina.
- 2.2 Presso gli istituti di formazione del grado secondario II (scuole professionali, centri dei corsi interaziendali, scuole d'arti e mestieri, formazioni transitorie, scuole medie superiori) vige la raccomandazione di indossare la mascherina per tutte le persone che si trovano negli spazi chiusi dell'area scolastica. Il Cantone raccomanda inoltre che le lezioni negli ambiti sport, musica, canto e teatro negli spazi chiusi vengano svolte secondo un concetto adeguato (1,5 m di distanza oppure obbligo della mascherina). La competenza e la responsabilità per l'introduzione di un obbligo di indossare la mascherina spettano alla direzione dell'istituto di formazione o dei centri abitativi e delle mense. I piani di protezione devono essere adeguati di conseguenza. All'interno dei servizi di ristorazione degli istituti di formazione (ad es. mense, caffetterie) vigono i rispettivi piani di protezione; per gli ospiti

esterni vigono in aggiunta le direttive applicabili al settore della ristorazione. Queste raccomandazioni valgono anche per il liceo inferiore. Sono escluse dalla raccomandazione di indossare la mascherina le attività sportive in seno ad associazioni praticate negli impianti sportivi delle scuole.

3. Il controllo compete ai comuni e ai singoli istituti. In caso di infrazioni può essere inflitta una multa.
4. Comunicazione a tutti i comuni, a tutti i Dipartimenti, all'Ufficio dell'igiene pubblica, all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (anche per l'inoltro a tutte le istituzioni interessate), all'Ufficio della formazione professionale (anche per l'inoltro a tutte le istituzioni interessate), all'Ufficio della formazione medio-superiore (anche per l'inoltro a tutte le istituzioni interessate) nonché alla Cancelleria dello Stato per la pubblicazione sul Foglio ufficiale.



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Mario Cavigelli

Il Cancelliere:

Daniel Spadin